TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. J_MSS_0619

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi
https://www.techeudine.it/fondo-joppi
https://www.sbhu.it/

619

MSS.° Servitù nel Friuli.

?

Ex Mss. Joppi

Pertubem posuere Dis cudore parandam.

Delle Masnade

e d'altri Servi secondo l'uso de' Longobardi

Ragionamento di Mons.r Giusto Fontanini Vesc.o in una Lettera in data di Roma 15 di Luglio 1698 all'Ill.mo Sig.r Girolamo de' Rossi: (Vol. 9 p. 370)

= Da raccolta = Symbolæ Litterariæ opuscula varia, Ab Andrea Francisco Gori. Volume 9 Decade II. Roma. Tip. della Palladе. 1754. in 12.mo

Con Nobe del P. Franco Ant.o Zaccaria della Comp.a di Gesù

Non parlo molto diffusamente il Ducange delle Masnade, e pensa che Masnada venga da Mansionata che vuol dire famiglia ed estende questo vocabolo anche alle truppe mobili, che si radunano insieme a guisa di famiglie, come sono i Ladroni che perciò chiamansi Masnadieri. In una Bolla di Gregorio IX del 1241 data alla Città di Anagni (Ughelli t. 1. p. 354) è espresso = si contigerit eos exercitum vel Masnadam facere = ciò che noma far esercito.

Il Muratori dice che Masnadam facere si deriva alla sola Sanderia.

Ottavio Ferrari deriva Masnada da Manus che presso i Latini vale tanto che moltitudine e cose raccolte in uno.

Nel Friuli la Masnada è una famiglia di più proprie dei più ragguardevoli Vassalli della Chiesa d'Aq.i che ne venivano investiti dal Patr.a come di feudo nobile.

Nel Friuli se ne trovano memorie dopo il Sec.o X poichè allora principiò a nobilitarsi della nobiltà più insigne ingrandita di feudi e di castella dalla magnanimità del Patr.a Sigone. Per scoprir l'origine delle Masnade conviene ricorrere alle Leggi che furono in uso, cioè Romana, Longobarda e Bavara — la Salica non fu in uso mentre Carlo Magno non introdusse mai le sue Leggi anzi contenne i Dritti de' Longobardi (+)

Mattilde moglie di Rambaldo di Collalto si professa in un documento (Fontanini Antiq. Aquil.) di legge salica perchè era figlia del Marchese di Borgogna.

Il Ducange cita esempi che Masnata corrisponde a Masnada.

Nuova era pel Friuli il Sig.r Sigone.

(+) Le mogli per legge di Liutprando seguir dovevano la legge dei mariti, ciò che molte volte non veniva eseguito e dipendeva dall'uso del tempo. (Murat. Ant. de Italiæ).

In quelle antiche Leggi barbariche non si trova cenno di Masnade, nelle Carte del Trivigiano frequente menzione di Mansi che componevano la giurisdizione e dominio dei Feudatari, e Manso era detto un determinato di terreno che poteva essere lavorato da una famiglia, onde venivano anche presi per Colonia.

Nota! Curia e Curtes erian dio appellavansi e dei Franchi Mas secondo i Ducange. In questi Mansi abitavano servi e Nicolò Lemaistre (de Bonis Ecclesiarum) dice essersi chiamati Mansi vestiti quelli ove abitavano servi, a differenza degli ingenui di che non avevano dal suppellettile.

Il Tondini dice che tale gente di condizione servile che nasceva e propagavasi nei mansi soleva essere detta Masnada. Il vocabolo Mas, forse indigeno dei Franchi conservossi in Trivigi, da quei Franchi cioè posti da Carlo Magno a Trevigi e Cividale per assicurarsi del paese dopo la ribellione di Rodgando Duca (Vedi anche Rubei M. E. Ag col 331)

Tutt'ora in Friuli Massaro e Massaria ossia Colono e Colonia

Anastasio Bibliotecario nella vita di Gio Zacheria chiama Masse questi Mansi. La parola Massaro degna anche nelle Leggi dei Longobardi = L. 104 pag 24 Leggi Roberi presso Muratori S. p. II p. II Cap I. Tit II §5 = Si quis alienum servum suscipiamus, qui sub Massario est, occiderit, componat sol 16 = e leg 137 = Si quis infantem parvulum de servo Massario sine facienda occiderit, arbitrio Judicis est =

Indonazione del 954 V. Verci t. I pag 4. Doc II 4 sono ricordate: massaricias condam de libris hominibus et vigiatiquinque de nostris propriis servis cum mansione domicale.

Definizione delle Masnate

Quindi le Masnate o Masnade erano razze di Servi tenuta dai Padroni nei loro poderi sotto la custodia dei Coloni.

Nel Testamento di S. Everardo (863) reduce a Muspetre sono detti Servi de Predio; e Servi Fundorum nella affittanza fatta dal Vesc Notaldo nel 972 con la quale concede per 29 anni ad Ambrogio Vesc di Bergamo alcune terre fra l'Oglio e l'Adda che appartenevano alla Chiesa d'Aquileja e che prima aveva tenute in affitto Lupone e Liutprando Vesc di Cremona - la pensione annua o sia affitto era di 5 denari d'argento Milanesi oppure 10 d'argento di Venezia

V. Rubei Mec. Ag: col 474

Il Tondini quindi propone di parlare non dei Servi ricordati dal Diritto civile, dei quali molti erano di Favellano, ma di quelli genere sopravvenuto dopo il decadimento dell'Impero che pero

ricorda i metodi della servitù antica, non potendo questi servi ne comparire in giudizio ne per chiedere ne per difendersi, non potevano far testamento, comprare, vendere, donar, far ne d'innovazione ne qualsiasi contratto.

Non mancano ragioni per ritenere le Maguadi introdotte in Friuli dai Longobardi – che perseverarono oltre fino alla metà del sec XIV. In prova indica la manomissione per quarta mano delle Legge Longobardica 225 (V Murat. R.I. Script. T.I. pr.)

Carlo Magno manomissione nella Chiesa

ed il Decreto di Carlo Magno T.I. dei Capitolari Edit. Baluzio = Manumissione sia in Ecclesia aut celebrandę =. Marculfo cita varie formole di Manomissione di cui una si accosta di molto al costume Veneto.

Manomissione dell'Imp. Costantino nelle Chiese

Sin Num: 316 è liberato un servo secondo la Costituzione di Costantino che ciò fosse entro le Chiese, acciocchè i Servi restino sotto la protezione d'esse, e dai padroni vadano dove loro aggradisce, come se fossero nati da Padri ingenui; e che abbiano facoltà di far testamento.

NB prezzo dei servi

Non è da maravigliarsi se tale solennità usavasi nel liberarli giacchè vendevansi come i buoi (Eumassius de Boris Exc.) Si misurava all'altezza che si misurava colla mano il Servo di comune prezzo era alto Longo 10 o 12 mani. Si contrattavano, se ne davano due per uno. Alcuni si cambiavano cambiandoli con un servo più alto uno.

Doc.to 1081 = Gerardo da Cividale vende a Bertaldo Diacono due Servi d'anni = vendo vobis duos servos juris mei, nomina eorum unius quidem Johannes et Richino, et natio eorum de Regno Italię, de quibus fugitivi neque cadivi, sed sanos esse dico =

Servi nazione Italica

NB = Cadivus è spiegato per epilettico da Schmanno, ridonniato dal Labbé, e malvagio dal Bignonio.

Le cautele medesime erano usate anche dai Romani.

Legge di Teodorico vietava la vendita di servo fuggitivo e proibiva di ricettare un servo, ciò che è decretato anche da Notari. Per la stessa legge doveva al riparo nelle Chiese, che i

i Sacerdoti ed i Vesc. dovevano restituire, era proibito segnar loro la strada. Si costringevano ad turarsi le orecchie.

I Romani li straziavano più assai dello esempio che facevasi dei servi, i Tiranni appresero a tormentare i SS. Martiri della fede Cristiana

Spesso pubblicò un Editto valevole per l'Austria (Friuli) ed altre parti d'Italia, che vieta vendersi i Servi fuggitivi, gli astringano i Sculdasi e Decani cioè giudici Maggiori e Minori, ed i Saltari ossia custodi dei Poderi a giurar di non occultarli, e vadano a prestar Saramento alla presenza del Re.

Sculdasi e Decani

I Servi si vendevano, non i Coloni che li custodivano, se non seguiva la vendita del fondo nel quale abitavano. Se uno donava alla Chiesa il fondo, donava altresì i Coloni.

Servi Casati

Così i Casati non si vendevano che con le case. Si ha esempio (V. Rubei) Hist. Ravenn. col 604 e seg.) nella donazione fatta nel 1170 da Folrico March. di Pozzuolo e Diamante sua moglie del Cast. d'Attems a Oderico Patr. d'Aquil. coi servi, Ministeriali e Coloni dei Villaggi e Dipendenze a quel Castello.

Origine degli Attems.

Del Fondamini = Di quel Castello vennero poscia investiti Arbone ed Enrico di Monfort dei quali discesero le famiglie d'Attems del Tridentino, e que dei Brandis derivarono da un Brandisio de Attems detto Nobiles Milites, cioè cavalier decorato del Balteo Militare o cingolo.

Emancipazione Disp. Retrospettiva

Nel XI Sec. la Chiesa cominciò a manomettere servi, quindi si eccitarono i Laici per questo celebrati come Liberatori dell'umana generazione.

La Manumissione secondo la legge Salica facevasi gettando un denaro d'innanzi al Re (+) altra facevasi conducendosi dal Padrone il Servo innanzi all'altare al quale dava una carta di libertà alla presenza del Vesc., del Diacono e dell'Arcidiacono. La carta veniva alle volte scritta dal Diacono e quindi fatto silenzio in Chiesa letta ad alta voce (così pure nei Capitolari Lib.).

La solennità e pubblicità facevasi anche per togliere le

(+) Muratori - Il Re stesso dalla mano del servo faceva cadere il denaro.

manumissioni fittizie, o menzognere con cui poteva spogliarsi un padrone dei propri servi.

La libertà che davasi nella Chiesa fu sempre ripudiata piena e Romana per essere instituita dall'Imp. Costantino e da lui data alla Chiesa la podestà di celebrarla, senza la quale i servi non potevano convertirsi al Clero prima che i Sali, i Franchi ed altre genti Boreali inondassero le Prov. Romane: e sebbene tali popoli avessero il loro metodo di manomettere, si attennero al metodo in uso affinchè al Mercato fosse necessaria quella sola libertà che si donava entro la Chiesa.

Chiesa regola la Legge Romana.

Anche prima dell'XI Sec. indicato dal Tommasini la Chiesa manometteva secondo la legge Romana, che sempre ha seguito, all'epoca del XI Sec deve si riferisca la frequenza delle manomissioni.

Per Homines Ecclesiæ non si intendevano i servi, di fatti da un Diploma di Lodovico II Imp. dato nel 865 a Lupo Ab di Sesto si chiamano = Homines Ecclesiæ Dom. ingenui quam servi supra terram ipsius commanentes =.

I Manomessi in tal guisa rimanevano sotto la protezione della Chiesa col partecipare di molti privilegi — se non lasciavano eredi, i loro beni passavano alla Chiesa — se per colpa propria tornavano servi, lo erano della Chiesa.

Sulla Eredità dei servi è curioso ciò che racconta il Cironio lib 2 cap X, che il Signore temporale esercitava il Jus manus mortæ per lo quale dalle case del Morto rimuoveva un pegno vero o fittizio, e non trovandone alcuno di questi, si stendeva una mano del morto ed offeriva al Padrone, Legge meritamente abolita da Alberone Vesc. di Liegi e menzionata nelle Leggi Longobardiche e nel lib V dei Capitolari 548 del Lindebrogio.

Jus manus mortæ

La frequenza delle Manomissioni viene attribuita al Ristabilimento delle Penitenze Canoniche

che si sostarono con denari è col manomettere i servi come dalle formole espresse negli atti di manomissione:
Bartolo che visse nel 1300 scrive che al suo tempo non si osservavano più dura captività, ne si vendevano o si tenevano servi captivi. Ciò si riferisce non ai servi originari, ma a quelli fatti in guerra.
N.B. Sulla durata della servitù in Friuli vedi il Capo VIII del Libro de Servis.

Il Tardanizio porta quindi un documento con cui viene manomessa una serva di Maynarda da Arto Galli Nob di Cividale famiglia che ai nostri giorni (1690) diede alla Religione di Malta il K^re fra Giulio (la formola è sacra Civ. e la manomissione segue a Remuriacco).

1369 ultimo Xbre Domenica - Cividale = A Remuriacco nella Chiesa di S. Silvestro avanti l'Altare di S. Silvestro - Presenti Prete Nicolo q^m Giacomo, Prete Warnerio Vicario in Remuriacco, Prete Gio. di Cabignacco, Prebendario della Chiesa di S. Spirito di Cividale, Prete Nicolo Vicario in Remuriacco, Prete Marcuzio q^m Nicolo Prebendario di S. Tomaso di Cividale &c.
Il Nob Arto Gallo q^m Galli di Cividale manomette Sofia figlia di Tisanti di Remuriacco ma ancella ossia serva di Maynarda =

Dalle annotazioni seguenti si desume la qualità lo scopo delle formole dell'atto ed i metodi.

1) L'anno è il 1368, mentre di Lunedì doveva cominciare l'anno 1369, desumesi quindi usato l'Anno a Nativitate di Domini.
2) Die Dominico - per maggior solennità
3) Civitate - Forojulii sec VIII si chiamava Forum julium, sotto Carlo M. cominciò a dirsi Civitas Forojulianus, Oppidum Forojulii e Castrum Forojulii e come dice Paolo Diacono per distinguerlo come Capitale successivamente alla Provincia quindi Civitas Forojulii Civitate Cividale
4) Ecclesia S. Silvestri chiesa di Remuriacco.
5) Presbytero - Nelle leggi Longobarde che possono essere passate in Friuli per essere state in uso nel Norico a noi vicino sipre, scrive chiunque che voglino dar libertà ai servi per rimedio dell'anima loro, o per lo prezzo, secondo la Legge Romana il

Legge Longobarda

fuviano in Chiesa alla presenza del Clero e della Plebe e Sudditi
poi restano sotto la protezione della Chiesa con Sudditi: loro godeni
5) * Muinacio — presso Cividale — alcuni predicano che Losse: il
Nemas di Paolo D., ma Nemas è p[illegible] Nimis, Castello posseduto dalla
famiglia di quel nome. Chiverio pone Nemas a Moggio; Moggio fu sempre Mojacinum.
7) Prebendario — A S. Tomaso e S. Spirito di Cividale (Chiese che pure anno
vedono) vi erano prebendari di pendenti dal Capitolo, che nelle dive semplicino si trovano.
nel Duomo battezzavano, mentre i prebendari [illegible] parte a uffizi del Capitolo.
8) Rubignacco — Dal Dio Rubigo: Deo Rubigo Sacrum: Iscrizione nella Chiesa Bertol.
Vedi Del Torre Disert. De Dis Aquilejensibus.
9) Pro remedio animæ meæ — Quei che liberavano i servi per
ispirito di pietà e per fare opere meritorie ponevano
sempre simile formula — [illegible] trovano formole, pro
remedio animæ meæ et animæ patris ac matris — pro
meis peccatis minuendis — pro redemptione animæ ecc.
10. Aquilejensis — Il Voss. d. il Messaggio pretendono che dalle Aque
ricevette dal nome derivato da Aquilegio — Ma la Baviera poiche
tutti gli Autori la chiamano Aquileja.
11) La manomessa è detta Domina fa supporre che benchè
serva fosse nell'animo civile, già sollevata dalla condi-
zione infima, da che ignoria maggiormente il dominio
e l'autorità del liberatore esercitata anche sopra
persone onorate. Vedi la manomissione (Laudi de Servi)
ove il Co Rizzardo di Prata da la libertà ad un Giure
consulto domandole = sopra cuius virum Dominum
Marcinum Sarisperitum =
12) Nebula voce che significa corona, fregio ed debito
[illegible] fa pensare che ella dinoti l'obbligazione di portare
una veste propria di gente civile. Petroni Arbitro nomina
Nebule come un vestito di Lenzuola raro. Forse la veste
servile si chiamava Nebula per essere di color fosco.
Marziale lo accenna lib 14 n. 129
" Romæ magni sunt isti vestitus, Gallia nostri
" Et placent hic Veneti, nisi tristesque colore.
Dove per Veneti s'intendono i servi.
Plinio lib 16 cap 18 fa fede che le vesti dei servi

si fingevano col prop. de' Vacinj, diamo Virgilio
Ecl. II. v. 18
" Alba ligustra cadunt, Vaccinia nigra legentur.
e nella Ecl 10 v 50
" quid tam si fuscus dumetis?
" Et nigræ violæ sunt et Vaccinia nigra

Sulpenecati Sulfoni in Friulano

Serivatto: Romani portavano calze dette da Catone (de re rustica) Sculponeæ, e nei frammenti di Varrone, Sculponeati quei che le portavano. I Friulani chiamano (Sulfoni) Sculfons le calze della gente vile, che avanti dovevano pure portare i servi, nome sicuramente derivato da Sculponea — Di che non ha fatto menzione il Ferrari de re Vestiaria.

Leggi Ligusti

13) Leggi Ligusti nomine et vi ecclesiæ Aquilejensis Ecclesiæ Pactis: il Liberto si metteva sotto la protezione della Chiesa, era necessario che il Vescovo vi avvegnisse come viene prescritto nelle leggi Longobarde non essendo all'atto di cui trattasi presente il Patriarca (cioè Lod. delle Torre) il Vicario della Chiesa di Shemariano lo ricevette suo nome.

14) Ire stare et contabere, pacisci et da qui si vedono le eccezioni che patirono le Alpi, mentre l'Ingenuità, mentre l'Ingenuità nella quale passò la nostra terra, si confa a seguaci coll'esprimersi le operazioni proprie dei Liberti, alle quali viene abilitato dal Padrone.

Lingua Italiana sua origine

15) Legittimo presso gli eleganti Toscani Legittimo con due t il che fa vedere che la lingua Italiana ha avuto origine dalla corruzione della Latina come lo prova eruditamente Angelo dalla Noce nelle Annotazioni alla Cronaca di Leone Ostiense pag. 166.

16) Homo Sidæ Ecclesiæ — Uomini liberi soggetti e vassalli della Chiesa d'Aquileja.

17) Nec Dominus Vasta, nec Capitulum, Capitaneus, Vicedominus vel Vicarius nec rector etc. Non basterà al padrone d'aver concessa ampia libertà, intende che ne la manomessa ne i suoi eredi e posteri possano mai più nemmeno dal Vasto primiero essere ridotti a qualunque ombra di servil condizione. Questo modo di liberare non è così facile d'incontrare altrove.

Capitano s. de Vacante

Vacando la sede Vasta governava la Provincia il Capitolo, che alle volte per l'urgenza del caso creava un Capitano che fosse un personaggio grande ed esperto nei maneggi di pace e di guerra. In vece di esso si faceva talora un Vicedominio o Laico o Ecclesiastico.

18) Tenuta cioè possedimento e l'atto di possedere.

19) Ingratitudine — Vedi II. Consuetudini di Arles, e stabilisce che il manomesso non si possa ridimandare in schiavitù. Deve anche esser sagrato — Nella nostra formola si esclude la ingratitudine acciocchè la libertà non più franca e sicura. Anche in manomissioni della Chiesa, per esempio in quella di Pizzardo di Vasto che menzionerà il Giureconsulto Martino (a. 1384) è espresso nominatamente

V. Limiti de servi

in servitute revocare et aliquo contingente casu ingratitudinis existere.

20) Varentare, che dicesi anche Warentare è il medesimo che difendere e proteggere. In una carta del Vasto Gothofredo del 1186 si ha Guarentare et defendere.

21) Autorizare l'uso l'atto d'approvazione e consenso, che nel prestare il Padrone della Schiavetta.

22) Dijurigare liberare da molestia ovvero Lide.

23) Subpena centum Marcarum Denariorum. Vuol dire il padrone d'aver apprezzato il valore della concessa libertà con tutte cautele, col pegno de' suoi beni, e giuramento, s'offerisce a dare una multa di 100 Marche ogni qualvolta contravenisse a questa manomissione.

Marca era moneta ideale (varia) composta di più o meno danari secondo i Paesi mentre erano Denari o reali Sottogenera, quest'Agalonum come dice Arrigo Spelmanno nel suo Glossario.

In Trieste si usavano quattro specie di monete.

— I Fresachesi – moneta ideale che corrispondeva ad un dal numero di denari

— I Trissesi erano altresì moneta ideale.

— I Denari che valevano per numero cita un passo della cronaca del Giustiniano che nel 1293 divenne Canonico di Cividale e fu poi Abate provisorio del Vescovado di Concordia Jacopo figlio di Odorello d'Ungrispach. La cronaca citata fa pubblicazione di mutazioni di monete fatte dal Patriarca Raimondo di Peterlara all'anno 1277 da 14 Veronesi la moneta andò in 16 Veronesi: Ad ingrossare che il denaro importava 14 piccoli e ciascun soldo ne valeva 12 cioè una lettera.

1399. 14 Aprile Udine = Zanolo di Giacobo Tesoriere del Patr. Antonio Gaetano manda a Giovanni Barbetta Capitano de' Conti di Gorizia la Regalia della nuova moneta, che loro spettava come dovevano e di fatto pesi della Chiesa d'Aquileja e gli fa sapere che manda la moneta nuova pubblicata e sanzionata da Antonio Patriarca Nostro dei Co. Gorziani =

Da questo documento si rileva che la zecca era a Udine sotto la sorveglianza del medesimo Tesoriere.

Nelle monete Aquileiesi il Patriarca è indotto ciò che fino a Bonifazio VIII non trovasi nelle monete de' Vescovi. nel rovescio l'aquino l'arme. Nessun Papa prima di Eugenio IV. ha monete con la stemma ad arma, ossia Barmeda gentilizia.

Arlongo Vesc. Triestino da cui fu nel 1363 ha monete con la sua Arma.

Sua moneta di Corrado Bojani Cividalese Vesc. di Trieste, da un lato ha la sua immagine, dall'altra la città di Trieste.

— Le Marche importavano lire 9 Denari 6 Piccoli 8.

Questo passo deve intendersi giusta il prezzo e l'uso della odierna moneta Veneta. Siccome una marca era formata di 36 denari Aquileiesi mettendo la loro valuta a riscontro di quella delle lire Venete moderne.

24) Ingressum circa Altare positi. prout in Libel. Sacri ordinis.

Terminate le Cerimonie il Sacerdote conduce la serva attorno l'altare conforme al solito. di questo si fa menzione anche nelle Leggi Longobardiche di Rotari; ed in Editto confermativo di Astolfo (Archivio di Cividale) che, cioè, quello che è stato dato al Sacerdote per essere condotto attorno l'altare resti affatto libero. (Vedi Muratori R. I. S. Tom II): Anche i Romani mentre andavano in giro i loro servi volendo dar a vedere che potevano andarsene dove volevano, come liberi.

I servi perciò delle Masnade erano posseduti solo da' Vassalli più ragguardevoli, ed è notabile che ne' maritaggi delle famiglie illustri solevano darsi in augumento di dote una serva di Masnada in aria quasi propria e singolare di Nobiltà.

Quando poi davasi un Maschio ed una Femmina a' servi si dava ad onore dei più segnalati.

Del primo costume ragiona il Muratori nel Libro citato di Raimondo Mss. ove Stefano Stanghi ammogliatosi in Sofia di Villalta riceve per ornamento una serva di Masnada.

1345 E del secondo abbiamo un esempio in Gabrio della Torre che sposando Agnese di Rogoredo dal padre Nicolò di Rogoredo ebbe oltre la dote un servo e una serva condotto stipulato nel 1345 da Piero Notajo di Cividale.

Manumissioni fuori di Chiesa Nei Pesi Aquilonari (Paolo Diacono Storia Long. Lib. I. Cap. I unico che ne faccia menzione) prima che i Longobardi si muovessero dalle proprie sedi manomettevano con la Saetta, pronunciando alcune parole nella assemblea.

I Longobardi in Italia usarono 4 modi di manomissione.

I Per quarta mano (Vedi nel Diritti de servi)

II Obnoxiatio per impans cioè in votum Regis col consegnare il servo al Re che lo dichiarava libero, e questa libertà era da quella per quarta mano. (V. Legge 225 di Rotari t. 1 par. II R. Del Sig.).

II Mediante la Carta con la quale senza altra Cerimonia

corporale i Servi si liberavano, e della eredità di costoro subentrava il Padrone se morivano senza eredi, e si chiamavano Cartulary e Tabulari.

IIII Manomissione nella Chiesa di cui si è parlato sopra

Notari nelle leggi contempla questi modi di manomissione e manda che i Servi liberati vieno tenuti a seguire la legge dei propri padroni — da che si vede che rimaneva ai liberati sempre qualche carattere di servitù.

Notabene = Manomettevansi ancora i Servi per testamento, per benemerenze e per prieghi che facevasi ai Padroni vecchi o morienti.

Metodo singolare di Manomissione in Friuli. Ma nel Friuli v'era ancora un altro metodo, e'era quando i Servi vestiti di vero sopra cavalli coperti del medesimo colore con spettacolo grave e sapertò precedevano il funerale del Padrone morto, compiuto il quale erano messi in libertà. Ne favella Marco Antonio Nicoletti nel Lib. 5 di Simmondo Ann. 1282.

Anche presso i Romani fu in uso tale costume.

Carlo Magno nel Diploma che diede a S. Dolcino prima che fosse Vesc nomina 4 sorte d'Uomini servili: i quali dona alus nel Villaggi di Lavariano, cioè gli Aroli — i Manicipj — i Servi — egli Aldioni.

Gli Aroli ed Arolabj erano coloni e lavoratori della terra.

I Manicipj che qui son presi come differenti dai Servi, verso che fossero uomini presi a Vinitia nelle guerre, Festo dice = Manicipium dicitur quod manu capiantur = Inoltre osservasi che quelle terre furono già del ribelle Duca Longobardico Rodgauso.

Aldioni erano figli degli Aldj servi ignobili ed inferiori (+), che non si liberavano affatto, ma solamente loro si raddolciva il servaggio. Perciocchè siccome i Romani

(+) Il Vossio dice al contrario = che pare, gli Aldj erano servi liberati, ossia liberti tuttavia soggetti al padrone

manomettevano i servi con l'obbligo che li servissero, così i Longobardi rilasciavano i loro con dure condizioni che quasi tutto era un cambiar servitù che donar libertà.

La manomissione degli Aldi non facevasi Nuovamente all'altare, nei Quadrivj ne chiamavasi Dio in testimonio come nelle altre (Lib. Leg. Longob. titre).

Fiscalini Liti

Carlo Magno volle che coloro in Italia si dicessero come in Francia i Fiscalini e i Liti, cioè servi del Fisco, quali che fossero diversi dai servi ordinarj si ricava dalle leggi Ripuarie Tit 62 §1. ove si permette che il servo si faccia Lito, cioè che si possa alleggerire dal giogo della servitù.

Tolla il Borghini che gli Aldioni, si chiamassero Vassalli al tempo dei Franchi, mentre questi erano lo stesso che i Valvassori, che ricevevano feudi dai Marchesi, dai Duchi e signoreggiavano la Plebe.

I Vassalli come prima ragionevoli sono nominati nel Breviario Romano del 1282 del Papa Raimondo.

Divennero Vassalli della Chiesa mentre essa loro diede Feudi a ciochè difendessero i suoi beni ed impiegassero in suo pro l'arte militare. Questi abitavano ancora nei Manzi, detti Sudominicati per essere domicilio dei padroni e dei loro Nobili, che in prestito i nomi dei luoghi, e ciò prima che la Nobiltà fosse divisa in Conti, Baroni e Marchesi, cosa che tuttavia continua nel nostro paese.

I Vassalli della Chiesa d'Aquileja solevano porre in libertà presso volte intiere famiglie di Masnada rimunerandole con atto magnanimo dal Patriarca così nel

1293 = Lionardo e Nicolò figliuoli di Leonardo de Puppio manomisero molti servi di Masnada, come ricorda il Nicoletti nel Rito di Raimondo.

Qui il Tentamini parla delle famiglie Puppi il primo dei quali in Friuli fu Leopoldo che abbandonò nel 1258 la Toscana. (Vedi Mss. famiglie ove è riportato ciò che ne scrive il Tentamini).

Arimanni

In Friuli altro genere e più rispettato degli altri esisteva, sorti fuori dell'ordinario riga servile. Questi erano gli Arimanni anch'essi dal Du Cange ritenuti di condizione sostanzialmente uguale. Essi erano immediatamente soggetti ai Conti ed agli Sculdasci (Giudici) come si rileva dalle leggi dei Longobardi lib 3 tit 12, ove Guido Re d'Italia vieta che i Conti e gli Sculdasci rechino danno con alcuna per forza agli Arimanni (Muratori d'ff 13), da lui detti persone pubbliche.

Re Guido

In un diploma del Re Corrado (presso Sigonio) sono pure come diversi dai servi. Il loro ufficio era di mettere a guardia le castella sotto i Conti ed altri degni ministri. Erano in somma persone di guerra ed obbligate a prendere le armi per servizio del Padrone come il nome stesso dato da Her. e Man. cioè uomo d'esercito.

Marculfo chiama le Arimannie e famiglie militari e gli Arimanni sono chiamati liberi da Carlo Crassi (Ughelli Ital V. col 628 e 655) e da Ottone. Il Bignonio nelle note a Marculfo si persuade che fossero Coloni, ma più sagacemente, poiché da Carlo Crassi stesso detto diploma si nomina no anche i coloni, ma come diversi dagli arimanni.

In Friuli vi erano dei Nobili che mantenevano il Jus Arimannico col quale avevano facoltà di investire simile gente per esser da loro serviti alle guerre. In Artegna fu una Arimannia dei Signori di quel luogo; in Montignacco una dei Signori de' Portis

Virginio Forza, nel suo libro de Jure nove Urbis (molto rispetto eruditio) fatto ove scrisse che le Arimannie erano Pascoli pubblici e per conseguenza gli Arimanni, Pascolatori d'Armenti.

= Da una nota del P. Quercherio =

Sulle Masnade. Osservai al Muratori che le Masnade Aquilejesi erano luogo di servil condizione, ma non così vile ed ignominiosa come quella degli addetti alla Mancipii, poichè ricevano (quei di Masnada in Friuli) fra onesta cittadinesca ed anche fra nobili. - L'esempio di Sofia offerto dal Fontanini, manomessa da Ludo Gallo d'Cividale, indica che si chiama Domina, titolo che non si può ascrivere ad adulazione in quella rozza età, Così la manomissione del Giurisperito fatta nel ... da Rizzarda di Prata indica che i servi di Masnada non non era di bassa condizione.

Il Fontanini prese la cosa troppo a rigore. Servi e Masnade, quali egli descrive ve ne furono senza dubbio nei bassi tempi. Ma non in tutti i tempi, ne in tutti i luoghi furono la cosa medesima. Anzi ne fu poco negli stessi tempi e negli stessi luoghi. Nel Ferrarese ci erano Masnade con l'ufficio di raccogliere le rendite dei Canonici e fare altri servizj. E come crede il Muratori che nelle frequenti guerre che dopo il 1000 affissero gli Italici tra loro, i padroni per essere sicuri rilassarono l'antico rigore verso i servi, e per averli fedeli ed attaccati ai loro interessi non solo gli lasciarono il mansi da coltivarsi a loro, e da altri a loro nome, ma concessero ai medesimi altri privilegi; e diventarono (Sec XIII) capaci di ricevere feudi - e diventarono vassalli per i loro meriti e presero luogo anche fra i nobili.

Avverti!

Ma è da osservarsi che nei diversi casi devesi aver riguardo alla condizione dei padroni di quali appartenevano le masnade per conoscere meglio l'indole, gli uffizj il grado, e molto più ai paesi ed alla varietà dei tempi nei quali troviamo memoria delle Masnade, dovesi provvedere.

= Altra nota =

I Servi o Uomini di Masnada di cui parla Guglielmo Durando de Feudi non avevano somiglianza colle Masnade Aquilejesi benchè paja che l'avessero nel nome - poichè il Durando parla di uomini liberi senza ombra di servitù — ecco le sue parole =

= Mansata est quando dominus dat alicui Mansum cum diversis possessionibus, et propterhoc ille se facit hominem Domini et ad certum servitium tenetur ... Et Itali sunt Milites de Mansata, qui est homo radens possessionem. Persona tamen ejus libera est secundum consuetudinem Regni Francie, si dimissa Mansata alio se transferat.

At Itali secundum quosdam vocant homines de Mansata quasi de familia, et dicit quod proservi habentur. = Tale condizione è quella delle colonie del Friuli di quei tempi.

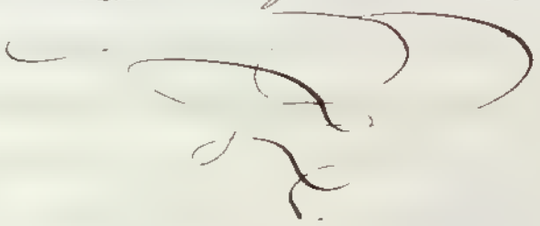

Arimanni — Non in tutti i paesi nonava lo stesso questa parola. È però certo che gli Arimanni erano gente libera, possessori di mobili o stabili, ma però obbligati a qualche determinato servizio a cagione dei poderi da loro goduti o coltivati, o per altro titolo. Il servizio consisteva il più delle volte nello assistere il padrone colle armi, onde dappare che Arimanno valga lo stesso che uomo d'armi.

(Da Vita della primitiva storia d'Este di Gaetano Nicoletti (1851)).

De Servis Medii Aevi in Foro julio Dissertatio
Jo: Joseph Livanti De Villafredda
Notalis F
Taurin. Columbarii Florentini:

Dal 4° Volume decade II = Symbolæ literariæ Opuscula Varia ecc del Gori
Roma. 1752 Tip: della Pallade a spese dei Palearini.)

I Varie specie di Servi –

Il Pignorio tratto dei servi dei Romani, e molti altri commentatori delle Leggi Romane trattarono – Dei servi del Medio Evo il Du Cange e quindi il Muratori nelle me – Antichità Italiche –
Si conosce dal Muratori che ai Longobardi e dai barbari che li seguirono in Italia piacque gerarchia sociale, ed avevano perciò servi – Distinti in due classi come da legge di Rotari II Tit XI LVI. cioè Ministeriali primi, pegli offizj più nobili e Ministeriali di II ordine pegli offizj più bassi della casa – per questi secondi vedi il Documento nel M. E. Ag del De Luca p. 743.

Oltre ai Ministeriali vi erano i servi Residenti in manzi et possessionibus, che verosimilmente erano Manentes vel Coloni vel de Mansata. I Servi meno gravati, e dalla cui pelo al terreno, da cui non potevano dipendenza permesso di variare Adscriptitii Homologi, Rustici, Coloni, Pertinenti, Casati, erano anche onorati di Feudi minori, col debito della milizia.
Più nobili di questi erano gli Aldi, Aldiones, Aldionarii, che erano eguali ai Fiscalini, Lidi o Liti di Francia, ossia liberti vincolati a qualche ministero per patto di manumissione.
I Fiscalini appartenevano al Fisco delle Re. Colini, Cerarii, Chartulari e Tabellari erano altri servi di condizione non vile, anzi liberti. I Chartulari e Tabellari erano manumessi soltanto con una carta.

1288. 5 Luglio Sud I. = Genova nell'oratorio della calla di S. Giacomo = Swuarzutto q.m D. Enrico di Bujo concede la libertà ad Andrea Manzi e discendenti, promettendo di nulla chiedergli a titolo di servitù, sotto pena di 100 Marche, metà all'Atto e metà al danneggiato. Testimoni: D. Bernardo Decano di Civitate, Camonetto di Oppo Guglielmo di Simone, Hansone figlio di Giacomo Zagogna &c. =.

spesso l'eredità del descritto genere di Servi=liberti andava al padrone, anche fino alla terza generazione.

— Servi più infimi — erano: Beneficiari addetti ai Benefizii o feudi con i terreni venduti e permutati. Pagavano un data pensione al Padrone, ed il resto rimaneva a medesimo, con che si formavano un patrimonio inalienabile senza permesso del padrone.

Dediticii erano servi altra libertà, per delitti di nuovo costretti a servitù.

Massaro perchè alla Massa (Mansa) o sia al predio veniva addetto dal padrone, che davagli la cura della villa o sia Massa. Era esso preposto ai Babulchi, Becarari, Capparari, Armentari, Caballari, Porcari ecc. V. Nel Thesaurus Ecc Aqui. Pelegrinus ol Henricii de Rizole de Aquilegia recognovit habere manzum etc et judicium super dijunctos de Brazza etc; i Dijuncti erano forse i Babulchi, Beccarari etc. Progrio peculio de Massari erano: buoi e cavalli etc. di esso disponeva il Massaro però giusta Legge di Rotaria a vantaggio del fondo.

Gli ordini di servi alle volte si confondono — Dalla Voce e Balzo o Scalzone dei servi.

Gli Arimanni e gli uomini de Masnada o Maxinada o Mainada si numerano fra i servi, ma non fra quelli di vile condizione.

II Nel Friuli furono in uso tutti i generi dei Servi.

1271. 15 Xbre. Tebaldo Gemona — Walengina di Gemona col consenso di Mengerardo suo figlio, pel rimedio della sua anima manomette Vida sua serva, con la condizione che sia obbligata a servire essa Walengina fino a che vive. Manomettendola la raccomanda alla Chiesa d'Aqu. con patto che nessun Vida possa infeudarla, venderla o donarla — Penalità di 100 Marche per metà al Vida e per metà a quello che perdesse lite — Walengina era della Casa detta poi del Savio nobilitata anche da privilegio di Carlo IV.

Ind 14

1332. 15 Giugno Pinzano — Francesco e Giov: suo figlio di Pinzano manomettono per amor di Dio e pel bene delle loro anime Chiara, della quondam Tebaldo di Gemona, serva e le sue robe con patto che se anche avesse da restar in casa si intenda sempre libera a jugo, onere, nebula, riaculo, et macula di servitù. Viene raccomandata ad un testimonio come se fosse rappresentasse la Chiesa d'Aq

Ind 13

di e presso che ad'esso Prata posta in feudalia, e donacla — E che egli di Pinzano non possano angariarlo ed aggravarla più che anno appartenente alla Chiesa predetta.

Pare piuttosto che la condizione dei servi di cui nel seg. documento

1382. 4 Ott. Ind 4. a Prata nel Palazzo — Presenti Giov. qm Nicolussio di Prata, Girardo figlio di Guercellino di Caminio, Desiderato qm Guarnerio di Sacchetto ecc. Pileo di Prata Cardin. di S. Prassede, erede universale di Biachino Cav. e Co. di Prata, instituisce dei manomorte tutti i servi di Prata e fuori di Prata con tutti i mobili — Gli immobili li dividano per Habitanda con obbligo di servire come ordinerà esso Cardinale — Che i servi che stanno fuori di Prata entro sei mesi vengano ad abitare Prata almeno per undici anni, altrimenti s'intendano legati alla servitù e danni ecc. =

Tali servi vengono di maltrattati in certo modo dal Ministerio.

1257. . . Candido di Semonta da e rifiuta nelle mani del Papa Gregorio, Atticio figlio di Mercurio Mendola di Semonta procuratore di Margarita ed ex di col peculio, col feudo e col progenio. Thes Ag. Quest'ultimo documento spiega che uno era gravato di servitù anche possedendo feudi.

1279. 9 Luglio Ind 7. Nel Castello di S. Margherita di Grovano Grugno — Carta di patti nella divisione di servi comuni fra Trotto qm di Braccaco Superiore ed Aymone di Tagagna figlio del qm Aquino di Fontanabona. Trattasi di un matrimonio fra servo del sig. di Braccaco e serva di Aymone, che rimangono nella stessa condizione servile, i figli maschi per metà fra i due padroni, così i beni e feudi rispettivi dei servi, e spettanti agli stessi due padroni per metà quanto di servi che fossero dopo il loro matrimonio = Probabile che il feudo sia di Abbiano — I Casali dei Nobili Spilamberti sono ora estinti.

1342. 14 Febb. Ind X. Nella Pieve di S. Margherita di Grovano — Federico di Lazzaria da per dote di Manche di Lunari Aquilejesi, moranconeta, a Francesca sua serva da unirsi in matrimonio con Radio servo di Matteo di Braccaco Superiore con patto di dividere i nascituri di detti servi pugnati — Il servo Radio stabilisce di dare alla Sposa due Manche a titolo di Morgengap et di investiture ed faciendum omnimodam suam voluntatem.

1337. 5 Marzo Genova — Bertemaro di Vendoglio, giurato, fatto 1323. 10 Aprile
Sud V. del qm proprio padre Arnoldo, da come dette a sua sorella Guiscarda
sposa di Giovanni qm Giacomo Caluti di Genova, in mundio
e servitù Forza figlia di Enrico di Vendoglio che promette di
servire i di sposi =. Il Casato dei Vendoglio è da secoli estinto.

1323. 9 Ottobre (Doc. del Bianchi) . . . . . — Giovanni qm Adalpreto di Cucagna dota sua
figlia Sofia sposa di Giovanni di Villalta con sette servi e due Marche
di Denari Aquileiesi.

1352. 12 Luglio Aquileja — Giuseppe Maurio giurato della curia fatto del fatto Nicolò,
Giurisdizione V per mandato di Giacomo Marcello, Vicario Pelle, e Marchese
d'Istria offerse all'altare di S. Maria d'Aquileja Margarita Muzyana
e sua figlia, apprendo in una lettera del d. Vicario 10 Giugno 1352
quale ordine col quale apparisce in questo atto Giovanni Nicolò, la ritenne a
dichiarar libera da ogni nebula di servitù alla quale
a cui voleva obbligarla Fradono di Brazzano, e che a voce allora
quando si è concordò di popolo nella Chiesa siano
proclamati liberi — La lettera è indirizzata a due Cappellani
della Chiesa di S.ta Margherita, Enrico e Francesco.

1275. 8 ex Ottobre Villalta sotto Cibele — Degundo Adalgerio di Villalta Vic.o di Feltre e Belluno,
ma Sud 23 Ottobre Madia di Genova sua nipote: Odorico Decano di Feltre, Achillotto
Prete di Belluno, Adalgerio di Villalta ecc — Di Belluno, Bandolfo di
Enrico di Villalta facienti anche per suo fratello Lodovico rendono
libera Pruncivit Costanza, figlia (naturale) di Federico di
Villalta, con patto che debba stare in Monastero, a Trimende
non come prima serva.

III Nei varii Paesi costumi differenti.

In Ferrara come da Legge 1252 i figli procreati da servo e da libera
erano considerati servi ed appartenenti alla mundia del padre,
se da libero con serva, i figli risultavano liberi. In Friuli
come dall'esempio succitato V. Doc 1352 12 Luglio pare si seguisse
la Legge Romana che il figlio seguisse la condizione della
madre.

Leggi relative a Servitù nell'antico Statuto della Patria del Friuli

Da MSS del sec XIV nella Bibl. del Sig. Gius. Nic. Morgan

Rubrica = De sententijs diffinitivis proferendis coram Do Vicario Patriarchali in Temporalibus. fol 39

Constituimus et ordinamus. Quod omnes causæ et lites et sententiæ coram persona Vicarii D. Patriæ, cujuscunque conditionis existant, ac etiam possint finiri et terminari diffinitive sententiæ ferri per Statutos coram persona ipsius Vicarii. Exceptis tamen sententijs diffinitivis Territorij, Libertatis, Servitutis et Feudorum. Quæ sententiæ tamtaxat coram persona D. Patriæ proferantur, nisi sententiæ diffinitivæ super causa Territorii proferendæ, idem D. Patria propter aliquas rationabiles causas, quas ipse voluerit, vel asserat se habere, Vicario suo specialiter et expresse duxerit committendas. =

Vedi in prova il Doc. 1352. 22 Luglio segna citato.

= Altra rubrica della stessa statuto fol 92.

Quod si aliquis est servus communis duorum vel pluriorum dominorum, et fuerit per unum ex dominis manumissus et liberatus, censeatur integraliter liber. Tamtamen alteri domino, vel alteris dominis fuerit satisfactum de parte, quam habet, vel habeat in dicto servo, secundum communem existimationem ipsius taxandam arbitrio bonorum virorum (giurati?)

= Altra rubrica = De Massariis valentibus capsi, et tempus sint servi alterius =

Quod si aliquis habet aliquem Massarium, qui sit servus alterius, et qui sit non professus obligatus, ullum agere valeat, ac si liber esset, non obstante conditione domini ejus est servus. =

= Altra rubrica = De nato ex libero ventre pro libero reputando =

Quod quicunque natus fuerit ex aratre liber, censeatur et habeatur pro libero: etiam si pater ejus sit, vel fuerit servus; Quamvis etiam natus et nutritus fuerit vel longo tempore fuerit vel habitaverit super territorio dominis patris sui, vel super quo pater ejus habitat. Qui unque vero natus fuerit ex muliere serva et de Masnada, censeatur et sit servus ejus cujus mulier est, ex qua natus est; etiam si pater ejus sit liber.=
In prova di questo V. i Docc 1275. 8 exeunte Ghe nicciato.

NB= Eppure anche legge in provincia che nessun giudice possa pronunciato senon colaverro degli Stanti - nè in anche con termine di Decreti Sentenze.
NB. Sott. i nomi di natura intendevano un castello senza propugnacoli, e circondato di gole, muro: ingerire le Corti erano fortilizj semplici, e meno in alcune delle quali si adunavano Stati e deputazioni [illegible] erano più le chiese fortificate, per Montagne, La vanno [illegible]

IV Degli Arimanni. — (V. Muratori Antic. Ital. tom. Dissert. 13).

Etimologia da Herhmenner, Domini minores, oppure Here manna, Viri exercitus, Homo ingenui = Ehre - Manna, Honor hominis alteri Vicecomes Domini et Homo Domini.

Gli Arimanni erano Liberi avevano Beneficio o Feudo, Allodio proprio e diritti, - (Murat. dice a proposito che [illegible] sedersi anche coi Vescovi) erano ordati di un certo grado di nobiltà ed addetti alla milizia ed anzi obbligati per questo al Conte od al Gastaldio.

Una legge del Re Guido = che l'Arimanno che manca alla difesa, paghi il Guidrigildo ossia il prezzo al Principe direttamente

La milizia nobilitava in certo modo gli scritti; ma da legge Longobardica degl'imperi che Gastaldi i Liberi che i servi devano soccorrere il Conte contro gli invasori della contea, mancando, i Liberi perdano $\frac{1}{3}$ dei loro beni mobili, i servi ricevano 50 colpi di bastone.

Gli Arimanni col servigio Militare acquistavano un rango nobiliare, dopo che anche i servi d'ici è cenno alla legge ora detta pel servigio medesimo venivano ad innalzarsi sopra gli altri servi di gleba.

Il Fantuzzi nel lib. delle Masnade esprimesi, convenendo col Du Cange che gli Arimanni non erano di condizione vile, ma immediatamente soggetti ai Conti, Giudici ai Gastaldi cioè ai giudici.

il loro ufficio era di militare e custodir le Castella sotto i Conti ed altri regi Ministri. Erano in somma persone d'guerra ed obbligate a prendere l'armi per servigio del Padrone come nella loro denominazione Ser Manno, uomo d'esercito, Marcello diama le Arimanie famiglie Militari e dall' Carlo Grasso ~~ottenne~~ libera gli Arimanni.

Arimanni in Friuli

Degli Arimanni nel Friuli particolarmente.

Erano addetti generalmente dei Castelli alla cui militare custodia erano obbligati, o dipendenti al Signore del Castello. Del loro militare servigio avevano il Beneficio o feudi di casa o di predio, od altro vincolato appunto all'obbligo suripetato.

Non erano rari gli Arimanni in Friuli, anzi tutti i Castelli dati in feudo ai Nobili con giurisdizione ed altre nobili prerogative, avevano la caterva d'uomini armati, ossia l'Arimannia (nel recinto o fuori del loro Castello) — Non già i feudi di abitanza o di altro privilegio basso di Volo.

Vi esistevano degli Arimanni pubblici, o del Principe, addetti addetti alla difesa dei Castelli delle Gastalde, i quali in Friuli ogn'anno erano dal Principe stesso deputati (Gastaldi).

Il Principe ad essi concedeva fondi o casa in questo od in quel villaggio . . . . . .

Alle volte il Principe cedeva degli Arimanni jure feudi a qualche valoroso Feudatario od Ufficiale come premio, ed anche per far denaro . . . .

Arimanni pubblici o del Capo dello Stato ne erano a Reana, per difesa di quella contrada, posti sotto la dipendenza dei Savorgnani — a Fraelacca forse addetti al Castello di Tricesimo

I Sig.ri d'Artegna (estinti da circa 1800) avevano la loro Arimannia — I Visconti di Meduno ottennero in feudo dal Co: del Tirolo l'Arimannia di Sudrio, di Pivo e di tutto il Canale di S. Pietro di Carnia — I Signori di Prodolone avevano i loro Arimanni — I Savorgnani, parimente — Gli Adorgnano, Monfalcone erano degli Arimanni, altrove.

Nel Friuli gli Arimanni non possedevano come do altrove ned erano in alta posizione . . . Appena piccoli fondi

avevano per vivere e spesso nulla loro rimaneva per la famiglia.

1327. 14 Giugno ... Istrumento di vendita fatta da Enrico Scultaldo dei fu Pamperg ad un certo Stefano Mauro qm Giacomo di Salto di Artegna di alcune case con sedime, aria et horto, bajarcio et terra in Salto in Artegna per 3 Marche e 4 denari Aquil. assumendo il Compratore di pagare a Giovanni Signore del Castello di Artegno 8 piccoli Veronesi pel diritto di Arimannia - Da ciò si deduce che quel fondo fosse un Beneficio d'un Arimanno e che non rendesse per anno che 8 piccoli.

Cessato il servigio Militare, passarono quei fondi in ricolta annuale, e tale diritto chiamossi Arimannia.

Dalla tenuità dei Benefizj o feudi si deduce il decadimento della instituzione. Non potendo vivere gli Arimanni rinunciarono ai feudi, i quali poscia vennero in certa modo lucrati.

Ciò avenne molto per tempo come rilevasi dal seg. Documento.

1257 5 Giugno Sud 15 ... = Il Patriarca d'Ag. Gregorio di Montelongo investe Begna e parecchi altri suoi soci di Reana di Campi 12 di Terra in Reana appartenenti alla Arimannia verso censo annuale, a retto affitto Aquilejese = Placito nominando nello stesso Documento corrisponde a convento o convocazione, affitto alla assemblea del corpo collegiale degli Arimanni

Placito

1296. 9 Febbrajo Aquileja = Innovazione o lia Rinovazione del suddetto Istrumento - Presenti i suddetti Giudici, ed Arimanni Giacomo da Udine, Nepino della Torre, Tebaldone e Bertone figli della Torre Alberto di Brento Ermanno da Udine e Leonardo di Cividale, nonchè Martino Cappellano di S. Felice di Aquileja.
Sud 9

1296. 30 Dicembre Aquileja - Estratta della copia dei 9 Febbrajo del medesimo Istrumento fatta dal Capitolo d'Aquileja e dal Decano Pagano della Torre del Capitolo stesso

Altro Istrumento di vendita di beni di Arimannia

1419. 5 Febbrajo Traitacco nel luogo della Vicinia ossia Placito = Istrumento di vendita dei beni di Arimannia in Traitacco, fatta nel Placito ossia riunione degli Arimanni, astante Nobile Vicepatrino di Tricesimo, e molti giurati del Decano Arimanni del Patriarca ed addetti a quella Arimannia =
Sud 12

Nel Documento nidi gli Arimanni figurano come assenti, e siccome presenti avranno pronunciata sentenza; nel successivo documento figurano come giudici d'Arimannia.

1551. 2 Febbraio Fraelacco, verso il Pozzo comunale = Presente il Vicecapitano di Cividale Tricesimo Nicoletto (espure Arimanno) facente per l'Onorevole Capitano Giacomo Balbi, gli Arimanni di Fraelacco riuniti in Placito al suono della campana come il solito, Direttore Antonio ex Giovanni fratelli Luberi di Undogliis attendente Fraelacco e Arimanno per titolo di investura da una uerra campo di terra, quale terreno nel Placito detto degli Arimanni viene dato uerso Censo in generi, a Geremia fu il di Virginaco Ure viene quindi assunto per Vicino, Consorte del Placito o convento degli Arimanni di Fraelacco =

Da questi due ultimi atti rilevasi che gli Arimanni non erano nobili ne di dignità ne di nobiltà, non avevano nessun titolo nobiliare. In Friuli pertanto desumesi che l'Arimannia non recasse mai nobiltà.

Forse indietro vi furono due specie di Arimanni, ossia una classe dei medesimi aveva prerogative nobiliari

Sulla a sostegno di questo un breve estratto come segue.

1280. 4 Luglio = Terminatio quod Glemonenses vocati Arimanni non graventur ultra quam pro C. L. libris = Edelingi,

Da Cange spiega Edelings come Voce Sassonica, per nobile e illustre per natali = In Tedesco Edel suona nobile.

Nei Linguaggi barbari, Gotico, Vandalico, Longobardico si trovano Adalingi, Athalingi che corrisponde a Nobili. Paolo Diacono Lib. I Cap 14 Sig. Long = Omnes autem (Reges) Adelingi fuerunt

V. Dei Servi di Masnada =

La voce Masnada deriva da Mansus (Mas nell'Antica Lingua del Friuli, e nato) come riferibile a nomini nati educati e nutriti nel Manso, posti dal padrone per i rustici lavori.

Cujacio definisce = Manso essere un fondo sufficiente ad un capo di casa e sua famiglia, pel quale paga un censo al Padrone =

Per antico il marco fu determinato di Kg 4 circa, misura Friulana, equale a Ser. Cent. 3:50.

Gli uomini di Masnada Ferraresi risulta che non fossero servi il Muratori li pone come beneficiarii di grado militare. In Friuli certo non fu così, i uomini di Masnada era servi ed i padroni disponevano di loro e li manomettevano come servi.
Dai Patti venivano concessi in feudo ai Nobili. Nel Tesoro Aquileiese si danno molti esempi di questa infeudazione.
Ud 3.00 = 1212 atto Wolfsberg – 1292

1324. 6 8bre Ud 7

Come mobili erano soggetti alle contrattazioni. pure Genova = Compera di una masnada, dei 10 individui fatto da Lapo degli Amidei di Firenze, abitatore di Genova per il prezzo di lire 200 ver-piccoli, dai fratelli Ulrino, Arduino, Guglielmo ed Enrico qm Enrico di Brampereth. =

1333. 10 Agosto Ud 1.

Spilimbergo nella Chiesa di S. Maria = D. Nicolò detto Piccolo di Zoppola dona semplicemente ed irrevocabilmente a suo fratello Ricardo di Colloredo due uomini di Masnada con loro eredi beni ecc per disporre in ogni maniera come di cosa sua. Manda Fanfino suo nunzio per il possesso corporale =.

Di fratelli erano figli della stessa madre Bevenuta de Turisendi di Verona dei Signori di Sarda, in primi voti sposa di Giacomo di Zoppola, ed in secondi sposata il giorno 2 Giugno 1294

1294. 2 Giugno

da Guglielmo di Melz.

Altro unico esempio di contratto sopra servi.

1393. 25 Aprile Ud 1.

Udine in Piazza = Essendo contratto di matrimonio fra Helena figlia di Nicolussio di Castellerio, femina di Masnada de NN Nicolò, Leonardo, e Morando fratelli qm Manfredi di Castellerio e Baldino di Buttrio Uomini di Masnada del N° Prego qm Schinella di Cucagna si viene alla divisione che i figli suddetti i mobili e immobili e la dote di Lena pertinenze per detti Signori. Giudicate i detti pezzi quei stettero nel Monte di Buttrio Comune del Lig Prego di Cucagna = Assenti alla stipulazione Francesco qm Odorico di Peraldo, Ettore qm Franco di Spilimbergo Giovanni Padovano qm Francesco di Colloredo del Lunch di Udine =.

È rimarchevole d'veder attiva, in quella maniera la servitù in quell'epoca, (tanto più che gli atti di questi servi non potevano realizzarsi che nel secolo seguente.)
È raro vedere documenti ove sia indicato il giuramento di servire, ciò che spiegasi non esservi stato d'uopo. Tanto quella condizione era radicata ovvia e naturalizzata. Cito un esempio di giuramento.

1275. 12 Giu. Ind III — Genova nella Chiesa di S.a Maria = Gerardo e Zarbo Cardore giurano ai Evangeli a Candido qm Candidotti di Genova come a loro Signore =.

Tale giuramento è però fatto in Chiesa e potrebbe anche riferirsi a nuovi servi che si assoggettassero di propria volontà.
Esempio di servitù volontaria di un Nobile, cardamente de codato.

1272. 28 Maggio Ind 15 — Castello di Trampergo — Conone figlio del qm Brunone d'Arbegna promette e giura non spinto da violenza di essere uomo di Mainada e servo di Mattia di Genova e suoi fratelli e d'obbedire in tutto =
Conone era della nob. famiglia d'Arbegna dello stesso Ceppite dei Co di Artemburg in Carinzia (Wolfango Mig: gnat)
Conclude: che i servi, o uomini di Mainada erano veri servi.

7 nov. di Arbegna 275

VI Della Manomissione.

Varii modi di usarsi di Manomissione e varie formole che dipendevano dalla intenzione e motivo dell'atto. Riti erano varii, Il seguente esempio compendia le varie cause e diverse cerimonie di metodo.

1357. 28 Agosto Ind 8 — Maniago = Presenti Martino e Nicolò Vicari della Pieve di Maniago, Pietro Vicario della pieve di Le Stars ed i Nobili Bortolomeo qm Galvano, Ven: D'Trade Ubertis capodoglio dell'Aula di S. Quirino, Odorico suo fratello qm Volvenio, Bortolomeo e Candido qm Odorigolo And.a qm Giacomo de Borda, Artico figlio naturale del sud.o Bortolomeo, tutti di Maniago ecc. — Simone qm Pizinzoli di Maniago manomette Nicolò qm Amico Musa di Maniago suo uomo di Mainata coi suoi discendenti e robe sue e suo danaro giusta il costume Romano e della Sta Chiesa d'Aquileja =
Notasi pei testimoni, che tali atti si eseguivano con grande pubblicità, p.e

#V

1289. 3 Xbre — Otogo — Manumissione fatta da Vargendo qm Conetto di Otogo a estratto. Giovanni Bagrau di Otogo presenti 17 Testimonii.

Segnano note ed altri documenti alla manumissione sopra robata 1357. 28 Agosto 3° exmt Ag.

I Motivo e causa — pro remedio sue ob remissionem peccatorum pro redemptione — ut ab impiorum consortio erui mereat.

II Per i servigi e fedeltà era altro motivo, oltre la pietà per i morti, oppure il pagamento di VIII.

1365. 29 Xbre ..... Balardino qm Guglielmo Bertolo di Sery manomette per amor di Dio e della B. V. Maria e per l'anima del Padre.

III Nicolò Manomesso chiamasi uomo di Mapuda, locchè nel Trinli corrisponde a servo, come da tante altre carte leggiamesi.

IV È liberato con tutti i suoi discendenti e con le sue robe, che per benignità ed umanità gli vennero lasciate.

V È liberato da ogni giogo onere e macula, lo che si riferisce come a condizione indecorosa, macchiata.

VI L'espressione di libertà ad uso Romano della Chiesa Aquil, non si comprende, la libertà Romana era certo più lata.

Esempi di libertà ad uso Romano nella manumissione di persone di buona condizione.

1384. .. Prata — Bizzardo qm Meinardo Co di Prata manomette il Spiende Dr Marbino Giurisperito figlio di qm Bernardo qm Antonello di Prata suo Servo, per titolo di pietà e misericordia, dandogli libertà di Cittadino Romano — rimettendogli il Giuspatronato i servigi fabbrili, d'artefice e d'oppressio — onde possa redare Contratti, Codicilli e Testamenti = Notajo Giacomo qm Meinardo di Schiaza.

VII Donano a titolo irrevocabile — La donazione della libertà era una donazione inter vivos, che è irrevocabile.

VIII Donandogli il manomesso al Chiesa offrendo l'atto di libertà diventava anche per questo irrevocabile — In luogo fuori del Trieb donandogli un servo alla Chiesa intendevasi che il medesimo non cangiasse condizione, ma servisse al luogo pio — L'oblazione alla Chiesa d'Aquileja era una vera manomissione, e con questo mezzo ospitalissimo in pace i servi aquileiesi ottenevano la libertà.

1288. 6 Giugno Indz. Longeriacum nella Diocesi di Dumele — Condido di Trieffino per 6½ Marche di denari Aquileiesi per rimedio della sua anima e di quella dei suoi parenti assolve dal

servizio tre suoi servi d'Artegna dichiarandoli assolti come se fossero nati da genitori della Chiesa d'Aquileja, fa procura perchè al Patriarca facente per la Chiesa d'Aquileja, ma e che il Patr. non possa ne alienarli ne investirli, e sempre rimangano della Chiesa d'Aquileja =

1288. 21 Giugno Cividale — Presenti Simone Vej di Cittanova, Bernardo Decano di Cividale, Martino Brugno Gastaldo di Cargna, Leonardino di Cividale Gastaldo di Mancano (Moncani) — Domenico Bujani d'Artegna procuratore di mungio di Candido di Tricesimo presenta al Ven Raimondo Patr. vice domini Aquileg. i tre servi manomessi, quale li riceve e li fa giurare di obbedire a Domini Aquileg. — e giurarono =.

X Il Manomettente dichiara di rimettere i servi della sua podestà.

XI Giudica le particolari obbligazioni che avevano nei lavori artificiali o fabbrili alle quali erano tenuti i servi.

XII Libera dal render ragion della amministrazione delle proprie loro cose, consegnate dal padrone che dovevano migliorare e rivegliere ad utilità del padrone.

XIII. Rimette il Giuspadronato, che consisteva nel fare o non fare quanto veniva comandato.

XIV Accorda che possano far patti, contratti e testamento senza contraddizione.

1291. 19 Maggio Genova — Nicolò qm Racagnino di Rampero con volontà del suo Padrone Paolo Cirioli di Genova per 1 marca e 20 den. col diritto di censo Aquilejese investe Rando Fabio di Longeriaco un campo arativo sito a Magnano in Valle, pagando ogn'anno per la illuminazione della Chiesa di S. Maria di Artegna 7 Veronesi per l'anima del qm Ceminobo di Rampero.

Ind 4.

XV. Che possa fare quello che può di suo diritto, ossia quello che può fare un uomo della Chiesa d'Aquileja. Gli uomini Aquilejesi nomavansi anche Diepmanni, che significano pare, uomo di servigio, uomo addetto a qualche servigio o ministerio.

Diepmanni

I Diepmanni della Chiesa d'Aquileja erano i servi offerti e donati

alla medesima; essi venivano affrancati alla chiesa in modo da quel servizio e ministerio, che nessun potere avesse di domandarli.

1259. 8 Aprile = Manumissione fatta da Gabriele di Pirano di Andrea suo servo, nobis "ut amodo sit liber et liberam habeat libertatem eundi, plaudendi, vendendi, seque defendendi, contrahendi, atque omnia faciendi ut Ministerialis Domus Aquilegie. =

Questo vuol dire Hesmano, uomo dedicato al servizio e ministerio di quel Duomo, o Chiesa.

Prima però della dedicazione alla chiesa i servi erano fatti liberi, e quindi i Hesmanni della Chiesa erano Hesmanni liberi. -p. e

1324 22 Sbre Ind 7. Genova - D. Leggo degli Anc. dei di Firenze ~~abitatore~~ di Genova manomette Allegrina moglie di Wenlo di Trava di Carnia ed e suoi eredi, delegando nunzio perchè viene offerta all'altare di S.ta Maria d'Aquileja, in modo che nessun Podestà possa mai molestarla, ma come Hesmanni della Chiesa d'Aqu. liberi nella propria loro Podestà = il molestare si riferisce ad esigere servigi della precedente servitù.

Hesmanni di Cargna

Tuttora sono nella Carnia dei Hesmanni, forse quelle famiglie derivano da antichi servi manomessi dichiarati Hesmanni della Chiesa d'Aqu.

Si gloriano di prerogative e d'una certa nobiltà; pel passato ricusavano di obbedire alla Città di Tolmezzo che per concessione dei Principi ha la giurisdizione civile e criminale di tutta la regione Carnica, pretendendo que' Hesmanni di non essere soggetti che alla Chiesa d'Aqu. ed ai suoi vicegerenti; come nei documenti leggesi dei veri fatti Hesmanni.

Ignoro quali prerogative avessero.

Certo è che contribuivano per le taglie come gli altri Feudatarii; e nel 1419 li vediamo contribuire come un solo corpo una taglia imposta da Virgilio

1419 di Virgili per gli Abitatori che dalla Patria del Friuli furono mandati al Cervignano di Cargnacco.

Possedono inoltre della parte delle di Jaudi, che fa

comprovinciali alienano (~~a~~ feudi minori) dalle quali alienazioni
si acquista o si perde il privilegio o prerogative di Diemanno:
Se non falla la mia congettura questi Feudatarj
Diemanni erano di quei Manomessi i cui immobili
venivano da manomittente o dal Patriarca conceduti
in Feudo di Abitanza come vedemmo nella manomissi
one del Cardinale Pileo di Prata (Doc) è nella seguente:

1269. 23 Gennajo Udine nella Camera Patte — Presenti: D Wenz. Abate Belinense
Indiz. D Giovanni Arcidiacono d'Aquil. D Mattia di Rivalta, Marquar
do di Pagogna mio fratello, Rapotto di Pulcinia ecc — D Agnuni
di Varmo consentiente in presenza del Vescovo Gregorio per rimedio
della sua anima e dei suoi parenti, liberi, mere, et pure
concesse Gualdardo di Varmo, Maria sua moglie e loro figli
suoi servi e uomini di Mognada al detto Jacinto per
la Chiesa d'Aquileja rilasciando liberi i loro mobili ed
immobili, i loro 18 campi, gli 8 decimali ed il bosco
che possedono presso l'agua detta Gran a Varmo. Dei
quali beni giusta consuetudine della Terra del Friuli
li investe a retto Feudo d'abitanza - Sia ad predicti
effe debeant Case Dei Aquil.s. Di nemini persone
Patriarchali, qui pro tempore, e di pti Case Dei
Aquilegen. teneantur in aliquo respondere =

Consuetudine che le terre proprie de' servi manomessi restano ai medesimi come feudo retto di abitanza.

Casa corrisponde a Domus degli altri simili di Aquileja,
che vuol dir Chiesa, da che la parola usuale Domo
(in Friulano) per indicar la Chiesa Maggiore.

XVI Gli manomittente si obbliga per maggior sicurezza del
Manomesso, con obbligazione di tutti i suoi beni.

XVII I manomessi promettono di difendere la Chiesa d'Aquileja
sotto pena di gomme d'oro — Per congettura essendo nove
servi quivi manomessi corrisponderebbe la penalità al
loro prezzo; se per altro di alcuno di essi specialmente
intendesi corrisponder una somma d'oro.

XVIII Nove è raro che da manomittore venga delegato
un inviato ch'investa, per mano dextera consegnando
i servi, la offerta alla Chiesa con le cerimonie di metodo.

conservavasi l'uso espresso dalla parola Romana = Manumittere.

XIX L'oblazione sopra l'altare facevasi conducendo all'altare il Liberto ove proclamavasi Rimanere della Chiesa e pienamente libero — e dire al rito di Fermarsi all'altare era anche quello della posizione. sull'altare. p.e

1322. 13 Luglio Ind 5 Nella Chiesa d'Aga — Oblazione all'altare di Sabbata figlia di P.tro Ferrario di Tolmezzo manomessa da Gerardo q.m Federico d'Tolmezzo, fatta da Matteo di Brazacco nunzio deputato ad offerendum et ponendum super altare B.M. Virginis il quale come costume obtulit e posuit super altare la detta manomessa. =

— Alle volte dal Nunzio che dicesi presentato il servo, condottolo all'altare, Coi faceva girar intorno allo stesso altare tre volte, e poscia fatto prestare il giuramento di fedeltà e legalità al Pat.r ed alla Chiesa, veniva rilasciato in pieno suo arbitrio. p.e

1351. 14 Aprile Ind 4. Aquileja — Presente il Rev.do Nicolussio Prevosto d'Aquileja et a nome della Chiesa d'Aquileja il Canonico d'Aq.a D.i Gambino de Rodon. offerisce sull'Altare il manomesso Leonardo di Villalta, facendolo girar tre volte giurare =

— Altra Pista il manomissore deponeva l'atto sull'altare, il Liberto prestava il giuramento ed offriva sull'altare un Denaro suo proprio e quindi dipartivasi libero. In questo modo seguì la manomissione del documento sotto indicato.

1351. 17 Aprile Ind 4. Aquileja — Costantino q.m Federico di Castilliro manomette Martino q.m Vincenzo di Ronchis presso Palma da Nanno di Mesanda e che nè il Patr. nè il Capitolo potranno aggravarlo più dell'aggravio di servitù.

Una Legge di Rotari di rendere liberi i servi all'altare, e tale uso in Provincia derivò certo dei Longobardi.

Manomissione per guarda mano

I Longobardi avevano introdotto la manomissione per guarda mano che consiste nel donar il servo ad uno, questo ad altro, e quindi ad altro ancora, dopo di che vien detto al servo = delle quattro strade per dove vuoi andare, sei padrone di pigliare; allora il servo è fatto libero

e niuno può vietare di lui ripetere il suo padronato.
Esempio di consimile manomissione in Sciacca; con la differenza che invece di essere detto donato il servo, viene concesso in feudo

1279. 8 Gennajo Sudy. Avanti la porta del Cast. di Sangero – D. Leonardo de Legio rifiuta e concede ogni diritto sopra Domina Vinta di Morazzo ad Ulvino d'Vendoyo dal quale riconosce aver Vinta in feudo. Ulvino di Vendoyo accettante, rifiuta Vinta a Detemaro d'Vendoyo, dichiarando Ulvino d'averla avuta in feudo dallo stesso Detemaro. – Fatto questo Detemaro absolvit Dictam Vintam et Dictam Vinguaram natas ex libero patre et matre. =.

Siccome i servi venivano concessi in feudo con più passaggi, così forse per simili passaggi esigevasi la manomissione.
Potrebbesi anche congetturare che i servi allodiali venissero manomessi in guardo manus per donazione ed i servi avuti in feudo venissero manomessi con licenza del titolo di Feudo.

VII Dei Servi Rescatori –

L'esempio de anno 1262 del Thesaurus Ecclesiae Aquil. S. Dom. nel = Vallepio Capitano di Genova come nunzio d'Enrico gr. Mattia di Genova e di Nicolino fratello d'Enrico, rifiuta da al Pata Gregorio Egidio Rescatore d'Alessio* Nadinino suo figlio ed altri servi Giuliano Candido Videmus = la parola rifiutare indica feudo.

*Alessio di Nicolò del Protonotaro vivente nel 1262

nel 1212 Il Pata Nicolino concesse ad Ottone di Genova il Logo di Cavallo in feudo retto con certi patti e condizioni e perchè il do Ottone in permuta diede al Pata dei Manzi presso il Cast. di Pregrat e la terra e massarie che aveva nel Cast. di Tiren = Forse col Logo il Pata gli diede dei servi Rescatori.
Certo è che li rifiutò al Ottone. Tal cosa non è inverisimile.
Tra i servi sarà da scriversi anche gli Operarij. (Operarii).

Reynaud Thesaurus Ecclesiae Aquil. §217. §253

Ecco una esempio del Thesaurus Ecclesiae Aquil.
1275 .. D. Warnerius gr. D. Matthie de Mariano, vro, e ct

confessus fuit habere ab Ecclia Aquilei ad rectum et legale feudum decem Mansos et XXVIII operarios in eadem villa Mariani. Labore etc.

1165 = I servi pescatori sono ricordati nella conferma dei Beni alla Ab. di Moggio (1185. 19 Xbre Ind. Verona) fatta all'Ab. Guitero da Pp. Lucio III

VIII. Quando abbiano cessato i servi —

Petrus Paulo Vergerio Seniore nella V. ta di Albertino Carrarese dice: (1340 circa) Longe latuserat haeresis servos et pauperum numerus; nam usque ad ea tempora propagandorum servorum mos in Italia manserat, qui mire prorsus abolevit.

Il Muratori nella Diss.ne 13:

Uno verbo, seculo Christi XI et XII rarissime occurrit numerus servorum; saeculo fere quoque XIII ac fauden seculo XIIII pene apud omnes Christianos obsolevit eorum usus =.

Non così avenne però in Friuli come lo si può affermare con la scorta di documenti:

Abbiamo sopra osservato patti stipulati nel 1393, patti il cui utile non può essere disputato che nel seguente secolo XV.

Nel sec. XV si leggono atti di mammissione; eccone uno:

1440. 8 Xbre Ind III — Avanti l'Altar Maggiore della Chiesa d'Aquileja — Chele Stella qm Archis di Castello e Federico de Valentinis di Udine procuratore di Antonia qm Archis di Castello delegarono per nunzio Domenico qm Domenico di Porpeto abitante in Udine, di offerire Reverendae Dominae Erasmae qm Nicolò di Cadagnano coi suoi figli nati e nascituri all'altare di S. Maria di Aquileja: Da Erasmia era jersina e Simmina di Magnada delle predette Nob. Signore e dalle medesime manomessa con strumento

1439. 24 Xbre Ind II — Udine, stipulato dal Notajo Pietro di Udine figlio di Maestro Giovanni di Tabiano Artium et Medicinae Doctoris.

Che il detto nunzio offrì all'Altare di Aquileja Erasma e figli

conducendoli intorno l'altare per segno di vera e plenaria libertà.

Parimente li manomessi Erasmo e figli promettono e giurano "se una data generatione fidura semper esse legales et "fideles Dno Patri suisque futuris successoribus et quod "si secus erunt tempore eligus machina Romam "aliquam seu contractum fieri contra Ecclam "Aquilem seu Dnum Patr., posse Dnus revelabunt. ".

- Venne eseguita nell'anno:

1429. 20 Agosto. Udine - La promulgazione delle leggi o statuti Patrii in miglior forma per ordine del Luogotenente Generale della Patria del Friuli Marco Davido Lo, nella quale pubblicazione vennero conservate due leggi o Rubriche:

Rub: 176 = De nato ex libero ventri pro libero reputando et e contra =
Rub 177 = De servo communi manumisso =.

Se a quell'epoca non fosse stata vigente la servitù quelle due leggi avrebbero potuto essere ommesse.

1484 ... Sono pure ritenute nella Edizione stampata nel 1484 a Udine coi tipi di Gherardo di Fiandra, ove le leggi sono tradotte in volgare da Pietro Edo. di Bordenone.* E perciò non si può negare che anche sul cadere del Secolo XV non abbia esistito qualche reliquia di servitù.

... Nè è da maravigliarsi poichè questa nostra Provincia fu tenace delle antiche costumanze ed ultima fra le Italiche Provincie lasciò i costumi e le consuetudini Longobarde.

Explicit Dispertatio Liquidanea.

* Vedi anche nelle Edizioni posteriori ma conservate

Il Gori Fiorentino editore della Dissertazione de Servi, nella premessa fa una congettura circa alla oblazione alla Chiesa dei servi manomessi:

I servi offerti all'altare di Aquileja divenivano Liberi e Diepmanni, cioè servi Ministeriali della Santa Chiesa

offia della casa (Domus) d'Aquileja, e soggetti al Patriarca cui erano tenuti di prestare servizio fedele e pronto, ed acquistavano la facoltà d'agire da se, di far testamento, in fine erano liberi.

Forse la condizione loro non era dissimile degli antichi dagani Servitores Deorum che servivano ai templi od al Pontefice, ^obbedivano nelle incombenze e servigii necessarj: di questi ha esempio nel marmo sottoposto.

Ex. imperio
Geni . Alatiani.
Evaristus. Servi
tor. Deorum ex. vi
so . . lib . . an.

1338. 23 Febb. Sacile – Esame di testimoni nella estensione della giurisdizione o Gastaldia di Sacile – Molti sono li testimoni indetti, al termine delle rispettive dichiarazioni, d'ognuno si soggiunge = Liber est et non servus, non debet, non coactus, et est civis = per Precorum =

Verci Marca Trev. Tom XI. pag 106 Doc. anno 1327.

Nello Statuto di Venzone (1300 circa) è stabilita pena di multa contro quello che chiamasse un'altro servo (Servus), e non potesse poi provarlo.

ext.

Sopra i Servi e Liberti antichi

Dissertazione del Sig. Proposto Lodovico Antonio Muratori Bibliotecario del Serenissimo Duca di Modena.

(V. Memorie di varia erudizione della Società Colombaria Fiorentina Vol. I. in Firenze 1747 all'Apollo.)

Un servo degli antichi significava persona sottoposta al comando e dominio di un padrone presso a poco come erano i cavalli ed i buoi; ~~e in fatti in quei tempi~~, e in fatti in quei tempi, si vendevano i Servi come si usava dei giumenti. E questo vuol dire che si intendeva allora per Servo, ciò che adesso si appella Schiavo.

E' tuttavia ignoto come si introducesse in Europa il nome di Schiavo invece di Servo. Si ha motivo da credere che grossa copia di Schiavoni, anticamente appellati Sclavi o perchè fatta prigioniera di guerra perdesse, o perchè spinta dal bisogno o da disgrazie fuori del proprio paese, perdesse la sua libertà in modo che lo stesso divenne il dire Schiavo e Servo — Schiavi si appellarono in Roma gli Sclavi stabiliti entro quei confini sopra indicati.

I Servi nulla possedevano del proprio, che solamente permettevano loro qualche ritaglio del guadagno chiamato peculio. Non potevano far testamento, i loro figli erano avvolti nella stessa servitù per lo loro vita e per altri riguardi erano ammessi alla milizia. Se una volta avevano un guadagno da quei Servi, col progredire del tempo i Servi fuggirono dai loro padroni facendo la loro figura le varie città e Principi che ripartivano l'Italia in molti piccoli Stati indipendenti. Quindi per cercarli. Si aggiunga il bisogno di Milizia in quelle lunghe guerre del medio Evo, vennero a cerca di Servi che così acquistarono la libertà

Sotto gli Imperadori i Grandi possedevano migliaja di Servi.

In Roma vi erano come due popolazioni l'una dei Servi di numero prodigioso; l'altra di gente libera divisa in Tribù che comprendeva immensa copia di Artisti, Mercanti ed altri anche Poveri, e anche infimi uomini cui compellevano

il nome di Cittadini romani e avevano parte al governo.

I Poveri disprezzavano molto la libertà e cittadinanza romana per i titoli e privilegi che seco portava.

I Cittadini Poveri si proponevano a servire i Grandi divenivano Servi e perdevano il rango di Cittadini Romani, qualità incompatibile con la servitù. Perciò i ricchi non erano mai serviti da gente Ingenua, ma solo da Servi o Liberti.

I Servi con la manomissione acquistavano la Libertà o con grandezza e per buoni e fedeli servigi, o per Testamento o per raccomandazione di Amici del Padrone e per altre circostanze.

Prendendo il nome di Liberti divenivano gente Libera, Cittadini Romani, potevano far Testamento, essere aggregati alle Tribù. Il Padrono per i Servi chiamasi Dominus o Herus, per i Liberti, Patronus, divenendo egli piuttosto il Padre che Signore del Liberto.

Il Patrono riteneva sul Liberto non il Dominio, ma il diritto di punirlo ad Indebitato. Il Liberto Ingrato ritornava in Servitù.

Solitamente il Liberto restava nella casa del Padrone o per consiglio conveniva di andare per patto di manomissione. Però serviva nei più decorosi impieghi, convenienti a Cittadini Romani. I Liberti in certo modo entravano nella famiglia dei Padroni.

Ai Servi veniva imposto un solo Nome, il Manomesso poi acquistava il Prenome e Nome del Signore.

Di un fanciullo che cade nel Pozzo leggesi presso il Grutero

= Puer si vixisset Dominus jam nomina ferret =.

Se il Signore fosse stato Marco Labirio Feracio si sarebbe indi denominato Marco Labirio, Liberto di Marco, Festo ritenendo il nome del tempo, cioè Festo.

Specialissime volte era comune la tomba ai padroni e ai Liberti – privilegio di cui non erano partecipi i Servi. Molta industria adoperavano i Servi per apprendere professioni e per imparare a scrivere ad istruirsi dalla sua peggiore e servir come Liberti in uffizi di onore e di lucro.

Da Rubriche dei Digesti apprendiamo chemolti Liberti erano tenuti a dare ai Padroni regali o fatture se erano richiesti = operas vel donum = Ciò forse operavano i dei Padroni indeterminati. Padroni che non avevano quelle cose, domandavano queste altre servizioni, dunque questi per col patto di convivere e servire come Liberti. Era un patto di vicendevole vantaggio. Il Muratori non scoprì se, tornassero servi mercenari come oggidì, o se di veri servi o di Liberti si servissero.

I Medici e Alunni non furono già servi ma Liberti. Osservasi che i Liberti dei primi Imperatori forse nel rispetto pel Padrone universale volevano indistintamente servi, come in esempio della vita e dando con il solo primo nome servile. Di tutti.

Daphnus
Caesaris. N
Serv. Disp. Fisci
Calbenti
Verni. Lari. T.

Questo Daphno aveva dei servi (Verni significa servo nato nella casa del Padrone), era dunque Liberto e conseguentemente ciò dicesi appellato Servo di Cesare.

Come dal Giureconsulto Giuliano si ha = che i Medici davano dei Servi con impegnavano l'arte loro, che avevano quindi mestiere di Liberti perche la esercitassero.

Pallante, Narciso, Epafrodito sono celebri Liberti degli Imperatori ricordati dalla Storia. Alla Corte Cesarea servivano alla Camera alla spesa ed in altre funzioni di confidenza.

Facevano gli inviti di Senatori e Nobili per il Principe, ecco una iscrizione. = Agathopus
Aug. Lib
Invitator =

Appoggiavano le vivande. = Ti. Claud. Aug. Lib
Zozimi. Procurat
Praegustatorum. =

Avorio: vasi d'oro.
= Gamus. Aug. L. Praep. Aur.
Eucari. Fecit. sibi. et
Flaviae. Tyche. Conjugi.

Altra iscrizione ricorda la compagna alle coppe = Abascantus potorio =

Nella Casa Augusta, come dal Signonia vi era un Magistro dei Servi:

Ti. Claudio Aug. L. 6
Hermeti
M. Puerorum. Dom. Augusti.

e Tiberio = Tiari. Stephani
Paedag. Pueror.
Imp. Titi
Caesaris.

Il Muratori riferisce poggi di conte puer. e quindi liberti.

Il Signonia riferisce per servi tutti i liberti delle predette iscrizioni, anche quelli della già citata Loggia dove il Muratori in vista di iscrizioni dei nomi dei Bibliotecari inscritti alla famiglia Giulia e Claudia li riferisce liberti.

C. Julius. C. L. Philoninus. a. Bibliotheca. Graeca. — C. Julius Fabyx. a Bibliotheca Graeca. Palat. — Ti. Claudius. Aug. L. Hymenaeus. Medicus. a. Bibliotheca. — L. Vibius. Aug. Scr. Pamphilius. Scriba. Lib. et a. Bibliotheca. Latina. Apollinis.

Lucio Vibio Pamfilo sebbene detto Servo, dai Nomi si rileva che fosse liberto.

Lorenzo Signonia nella sua traduzione = De servis et eorum apud veteres ministeriis = confonde sempre servi con liberti.

Servi di Pena. Nella raccolta del Gori = Symbolae litterariae Opuscula Varia = vi era l'opinione di un letterato tedesco sulla Servitù di S. Paolo, che realmente cadde in contravvenzione politica rispetto alle leggi Romane sulle conventicole e che quindi subì come pena la Servitù — Servi di pena erano i condannati alle miniere ed altri faticosi servigi per lo stato — Condannati alle fiere erano servi di pena = La perpetrazione di un delitto per legge Romana anche senza la pena condanna degradava dai beneficij privilegi della cittadinanza Romana

Servi dei Romani

I servi dei Greci e dei Romani erano (in origine) prigionieri di guerra, a cui era salvata la vita a prezzo della schiavitù — Serse, salvando, Alessandro il grande dopo la presa di Tebe, salvò in tale maniera molti dei cittadini. Giulio Cesare fece così in una sola volta 50 m servi.

I Romani ne avevano un numero immenso, di tutte le provincie del vasto impero. Un proprietario solo ne ebbe fino a 20 m e più; tutte le case romane ribboccavano di servi. Presso il focolare domestico il Romano aveva sotto gli occhi i servi delle varie provincie sottomesse, viventi trofei delle sue vittorie.

[illegible] giorno di ordinare una veste pardo [illegible] rifiuto, temevasi che i servi si [illegible] e numerassero altri i loro

[illegible] di schiavi, alla festa della quale fu [illegible] anno 70 Avv. G. C. e fu repressa dal

---

Emancipazione dei Greci a Delfi

[illegible] vittorie, ricchezze di Delfi. Parigi Diot

[illegible] emancipato [illegible] a Delfi [illegible] del suo padrone [illegible] [illegible] [illegible]

Nella Casa Augusta, come dal Signonia vi era un Magistro dei Servi:

Ti. Claudio. Aug. l. 6
Hermeti
M. Puerorum. Dom. Augusti.

e l'altra = Flavi. Stephani
Paedag. Pueror.
Imp. Titi.
Caesaris.

Il Muratori dissiara poggi d'onde que pueri e quindi libertà.

Il Signonia Liviana per servi tutti. Vuoti delle predette iscrizioni, anche quelli della già [illegible] il Muratori in vista [illegible] dei nomi dei Bi[illegible] alla famiglia Giulia e Claudia Ti[illegible]

C. Julius. C. L. PHrominus. a. [illegible]
Graeca. — C. Julius. Talyx. a. Bi[illegible]
Graeca. Palat. — Ti. Claudius. [illegible]
menaeus. Medicus. a. Bibliothe[illegible]
cus. Aug. Scr. Pamphilius. Scri[illegible]
a. Bibliotheca. — La Rina. Ap[illegible]

Lucio Virio Pamfilo soltanto detto Servo, [illegible]
che poi fu liberto. — 2 —
Lorenzo Signonia nel suo Trattato [illegible]
eorum apud veteres, minus scrupu[illegible]
sempre servi con libertà.

Servitù Pena. Nella raccolta del Gori = Symbolæ litterariæ opuscola [illegible]
di un letterato tedesco sulla servitù di S. Paolo, che rea[illegible]
zione politica rispetto alle leggi Romane sulle conver[illegible] ma quindi non come pena la Servitù — Servi di pena erano i condannati alle miniere ed altri faticosi servizi per lo stato — Condannati alle fiere erano servi di pena = La perpetrazione di un delitto per legge Romana anche senza la pena condanna degradava dai benefizi, privilegi della città romana Romana

Caterum ex eventu, aut utile erit Judicium; aut nullum, si contra libertatem pronuntiatum fuerit.

La Loi prononce la nullité des Jugemens rendus contre un esclave apparent, quand l'événement a fait connoître qu'il ne l'est pas. On ne peut donc tirer à conséquence les Arrêts qui l'ont condamné. *Nec enim res judicata potest opponi Causæ liberali*, & c'est le propre de l'état naturel. Autre chose seroit de l'état civil: nous en avons déja observé la différence.

La Loi 15. au Code *de liberali Causâ*, dit que l'on est toujours bien reçû à prouver l'ingénuité. La Loi 22. au même endroit, en rend cette raison remarquable: *Quia servi nascuntur ratione certâ, non confessione constituuntur*; parceque les esclaves le sont par une raison certaine, & non par les déclarations judiciaires. En effet, la conviction de la servitude, & la conviction de l'impuissance, ne s'établissent pas facilement. Comme elles sont contre la nature, elles ne s'établissent que par une raison certaine, & non point par une preuve douteuse & équivoque.

Cette maxime est si constante, qu'encore bien que tout ce que prononce le Prince soit une Loi, ou ait la force de la Loi, néanmoins les Jurisconsultes y

I Servi Presso i Romani

I Servi dei Greci e dei Romani erano originariamente prigionieri di guerra, ai quali era salvata la vita a prezzo della schiavitù — Servos, salvato, — Alessandro il grande dopo la presa di Tebe, salvò in tale maniera molti dei cittadini. Giulio Cesare fece così in una sola volta 50 m servi.

I Romani ne avevano un numero immenso, di tutte le provincie del vasto impero. Un proprietario solo ne ebbe fino a 20 m e più; tutte le case romane ribboccavano di servi. Presso il focolare domestico il Romano aveva sotto gli occhi i servi delle varie provincie sottomesse, viventi trofei delle sue vittorie.

Al Senato fu proposto un giorno di ordinare una veste particolare per i servi. Il Senato rifiutò, temendo che i servi si riconoscessero, si numerassero, e numerassero altresì i loro padroni.

È celebre la rivolta degli Schiavi, alla testa della quale fu Spartaco. Avvenne nell'anno 70 Ave. G. C. e fu repressa dal Console Crasso.

Emancipazione dei Greci a Delfi

Vaschérot Foucart. Inscriptions recueillies à Delphes. Paris. Didot 1863.

Lo schiavo in Grecia per essere emancipato era condotto a Delfo ed ivi pagava [illegible] al Tempio [illegible] al Santuario il fondo al quale [illegible] le statue della 3 Grazie e l'ingresso al sacrificato oracolo e là venduto [illegible] Apollo. Questa vendita era fittizia [illegible] dal padrone e era dal Dio [illegible] che il Dio lo poteva vendere. Diventava [illegible] per era sotto la protezione [illegible] Dio.